

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociale e
del Lavoro**L'ASSESSORE**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e, in particolare, l'art. 4 comma 6 che, tra l'altro, prevede che "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze";
- Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che "Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio";
- Visto l'art. 1, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che "L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'Assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze";
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 80 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6;

- Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 1 – gestione unificata delle spese – che testualmente prevede: al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dopo le parole “della stessa Amministrazione” aggiungere le parole “nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all’art. 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15/05/2000, n. 10”;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009;
- Visto il D.P.Reg. n. 370/Area 1[^]/S.G. del 28 giugno 2010 con cui è stato rimodulato l'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale dei Dipartimenti regionali;
- Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/2009 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1[^]/S.G. del 29-11-2017 con il quale la dott.ssa Maria Ippolito è nominata e preposta quale Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- Ritenuto di dover affidare, al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazione di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale riguardante la Rubrica "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore" dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali o ad altro Dirigente ad esso delegato;

DECRETA

- Art. 1. Per le motivazioni in premessa descritte, ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2000, n. 34, commi 1 e 2, così come modificata dalla l.r. 10 dicembre 2001, n. 21, art. 11, la gestione delle spese a carattere strumentale, riportate nella tabella sotto indicata, riguardante la Rubrica "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore" dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, è affidata al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali o ad altro Dirigente da esso delegato:

RUBRICA GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
180013 ✓	Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale (spese obbligatorie)
180602 ✓	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 (spese obbligatorie)
180302 ✓	Spese per missioni del personale in servizio all'ufficio di gabinetto
180304 ✓	Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico
180308 ✓	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie)
181701 ✓	Restituzioni e rimborsi (spese obbligatorie)
180301 ✓	Spese per i viaggi dell'Assessore (parte ex cap. 10004)
180303 ✓	Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti di istituto
180306 ✓	Spese per l'attività di informazione
888806	Regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese a carico della regione ad esclusione di quelle relative al Fondo sanitario. Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – Corrispondente

Art. 2. Trovano applicazione le previsioni del comma 3 della legge regionale n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni relative alle attribuzioni di competenza dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa, ai quali le spese comuni sono riferite.

Art. 3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa, ai quali le spese comuni sono riferite, provvederanno, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della precitata legge regionale, come integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 6/2001, a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere all'esecuzione delle spese ed all'imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso per notifica al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e per la registrazione alla competente Ragioneria Centrale.

Palermo li 15 GEN. 2018

L'Assessore dell'Economia
(Avv. Gaetano Armao)



L'Assessore della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
(dott.ssa Maria Ippolito)

Maria Ippolito